



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 105 LEGISLATURA N. IX

DE/DO/TAE Oggetto: Art. 2 comma 1 lett. g) della L.R. n. 24/2009
 0 NC "Disciplina regionale in materia di gestione integrata
 dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati" - Criteri
 Prot. Segr. per la determinazione di idonee misure compensative
 190

Lunedì 13 febbraio 2012, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente convocata.

Sono presenti:

- | | |
|----------------------------|----------------|
| - GIAN MARIO SPACCA | Presidente |
| - PAOLO PETRINI | Vicepresidente |
| - ANTONIO CANZIAN | Assessore |
| - SARA GIANNINI | Assessore |
| - SERENELLA GUARNA MORODER | Assessore |
| - MARCO LUCHETTI | Assessore |
| - ALMERINO MEZZOLANI | Assessore |
| - LUIGI VIVENTI | Assessore |

Sono assenti:

- | | |
|--------------------|-----------|
| - SANDRO DONATI | Assessore |
| - PIETRO MARCOLINI | Assessore |
| - LUCA MARCONI | Assessore |

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale Gian Mario Spacca. Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionale Elisa Moroni. Riferisce in qualità di relatore: Il Presidente Gian Mario Spacca. La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il _____

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente
 del Consiglio regionale il _____
 prot. n. _____

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Art.2 comma 1 lett. g) della L.R. n. 24/2009 "Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati" - Criteri per la determinazione di idonee misure compensative."

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Servizio Ambiente e Paesaggio, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Territorio, Ambiente e Energia che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

1. di approvare, in attuazione all'art.2 comma 1 lett.g) della L.R 12 ottobre 2009 concernente "Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati" i criteri per la determinazione di idonee misure compensative contenuti nell'Allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Dott.ssa Elisa Moroni

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Dott. Gian Mario SPACCA



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa ed atti di riferimento

- Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n° 152 "Norme in materia ambientale";
- Legge Regionale 12 ottobre 2009, n°24 "Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati";
- DGR n. 4 del 9 gennaio 2012 relativa alla richiesta di parere al CAL sul contenuto del presente atto

Motivazione

L'art. 202 c. 4 d.Lgs. 152/2006 prevede che "Gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali già esistenti al momento dell'assegnazione del servizio sono conferiti in comodato ai soggetti affidatari del medesimo servizio".

L'art. 2 comma 1 lett. g) della L.R. 24/2009 prevede che la Regione "stabilisce, sentito il Consiglio delle Autonomie locali, i criteri per la determinazione di idonee misure compensative:

- 1) in favore degli enti locali proprietari degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali da conferire in disponibilità ai soggetti affidatari del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, in rapporto agli investimenti effettuati;
- 2) in favore dei Comuni interessati dall'impatto ambientale determinato dalla localizzazione degli impianti di recupero, trattamento e smaltimento, compresi i Comuni limitrofi o la cui area urbana sia interessata dal transito di mezzi adibiti al trasporto di rifiuti."

Le misure compensative hanno quindi tre categorie diverse di destinatari:

- gli Enti Locali proprietari degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali [art. 2 comma 1 lett. g) n. 1];
- i Comuni interessati dall'impatto ambientale degli impianti [art. 2 comma 1 lett. g) - n. 2), prima proposizione];
- i Comuni la cui area urbana sia interessata dal transito di mezzi adibiti al trasporto rifiuti [art. 2 comma 1 lett. g) n. 2), seconda proposizione].

La L.R. 24/2009, come novellata dalla L.R. 18/2011, all'art. 7 comma 4 lett. m), ha attribuito all'Assemblea Territoriale d'Ambito (ATA) "la determinazione dell'entità delle misure compensative sulla base dei criteri individuati dalla Regione ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. g) della L.R. 24/2009".

In attuazione delle disposizioni sopra richiamate la PF Green Economy, Ciclo dei Rifiuti, Bonifiche ambientali, AERCA e Rischio industriale ha predisposto il documento di cui all'Allegato A) alla presente deliberazione, recante i "Criteri per la determinazione di idonee misure compensative".

Il documento è stato esaminato dal Tavolo Tecnico Istituzionale previsto dall'art. 2 comma 2 della L.R. 24/2009 nella seduta del 21.12.2011. In esito alle osservazioni emerse nel corso dell'incontro di lavoro si è provveduto alla modifica/integrazione del documento riportato nell'Allegato A) richiamato.

Il CAL ha espresso, senza osservazioni, nella seduta del 1° febbraio 2012, parere favorevole sul contenuto della proposta del presente atto.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Esito dell'istruttoria:

Per quanto sopra riportato si propone l'adozione del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Paola CIRILLI
Dott. ssa Paola CIRILLI

Posizione di Funzione
Green Economy, Ciclo dei Rifiuti, Bonifiche ambientali,
AERCA e Rischio industriale

VISTO

Il Dirigente

Dott. Piergiorgio CARRESCIA

Piergiorgio Carrescia

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TERRITORIO, AMBIENTE E ENERGIA

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale. Attesta, inoltre, che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Arch. Antonio MINETTI

Antonio Minetti

La presente deliberazione si compone di n. 10 pagine, di cui n. 6 pagine di Allegati

Il segretario della Giunta

Dott. ssa Elisa MORONI

Elisa Moroni

ad



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Allegato A)

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DI IDONEE MISURE COMPENSATIVE articolo 2 comma 1 lett. g) della L.R. 24/2009

Premessa

L'art. 202 c. 4 d.Lgs. 152/2006 prevede che "Gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali già esistenti al momento dell'assegnazione del servizio sono conferiti in comodato ai soggetti affidatari del medesimo servizio".

L'art. 2 comma 1 lett. g) della L.R. 24/2009 prevede che la Regione "stabilisce, sentito il Consiglio delle Autonomie locali, i criteri per la determinazione di idonee misure compensative:

- 1) in favore degli enti locali proprietari degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali da conferire in disponibilità ai soggetti affidatari del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, in rapporto agli investimenti effettuati;
- 2) in favore dei Comuni interessati dall'impatto ambientale determinato dalla localizzazione degli impianti di recupero, trattamento e smaltimento, compresi i Comuni limitrofi o la cui area urbana sia interessata dal transito di mezzi adibiti al trasporto di rifiuti."

Le misure compensative hanno quindi tre categorie diverse di destinatari:

- 1) Gli Enti Locali proprietari degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali [art. 2 comma 1 lett. g) n. 1];
- 2) i Comuni interessati dall'impatto ambientale degli impianti [art. 2 comma 1 lett. g) - n. 2), prima proposizione];
- 3) i Comuni la cui area urbana sia interessata dal transito di mezzi adibiti al trasporto rifiuti [art. 2 comma 1 lett. g) n. 2), seconda proposizione].

La L.R. 24/2009, come novellata dalla L.R. 18/2011, all'art. 7 comma 4 lett. m), ha attribuito all'Assemblea Territoriale d'Ambito (ATA) "la determinazione dell'entità delle misure compensative sulla base dei criteri individuati dalla Regione ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. g) della L.R. 24/2009".

I "criteri" di cui al presente atto si pongono anche l'obiettivo di contenere i costi per gli utenti; in particolare occorre tener conto che le uniche misure di compensazione attualmente praticate sono quelle riferite al c.d. "eco indennizzo" per la presenza di discariche (nel solo ATO di Macerata anche per il termovalorizzatore). I rifiuti avviati allo smaltimento (o alla termovalorizzazione) dovranno nel tempo diminuire fino a non superare il 35% dei R.U. prodotti essendo fissato dalla legge l'obiettivo di raccolta differenziata del 65% al 31 dicembre 2012. Nel 2012 la percentuale regionale di R.D. è stata pari al 41% circa. Ciò significa che in valori assoluti "l'eco-indennizzo" andrà a diminuire di circa un terzo rispetto al 2010 (dal 59% al 35%) e che, senza incidere sull'utenza, è possibile ricondurre le nuove causali di "misure compen-



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

sative" (quella per la messa in disponibilità di impianti e dotazioni patrimoniali e quella per il transito dei mezzi adibiti al trasporto di rifiuti) entro la minor spesa per il disagio ambientale.

1) MISURE COMPENSATIVE – art. 2 comma 1 lett. g) n. 1

Premessa:

La "causa" delle misure compensative dell'art. 2 comma 1, lett. g) n. 1 della L.R. 24/2009 s.m.i. è la proprietà "degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali" conferiti in disponibilità ai soggetti affidatari del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati.

1.1. I soggetti beneficiari delle misure compensative

Ai sensi dell'art. 202 comma 4 del D.Lgs. 152/2006, i soggetti di cui all'articolo 2 comma 1) lett. g) della L.R. 24/2009 sono gli Enti Locali in quanto sono gli unici ad avere l'obbligo di cedere in comodato i beni all'affidatario del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

Essi sono pertanto anche gli unici soggetti che possono beneficiare delle "misure compensative" di cui all'art. 2 comma 1 lett. g) n.1 della L.R. 24/2009.

1.2. I beni oggetto delle misure compensative

La L.R. 24/2009 prevede misure compensative non soli per gli "impianti" ma anche per le "dotazioni patrimoniali" di cui all'art. 202 c. 4 D.Lgs. 152/2006.

A titolo meramente esemplificativo sono "dotazioni patrimoniali" i cassonetti o gli automezzi utilizzati per la raccolta e trasporto dei rifiuti, i Centri comunali di raccolta differenziata. Sono "impianti" quelli di recupero e smaltimento dei rifiuti (discarica, impianto di trattamento meccanico/biologico-TMB ecc.)

1.3. Finalità della norma

Le misure compensative introdotte dall'art. 2 comma 1 lett. g) n. 1 della legge regionale 24/2009 sono finalizzate alla corresponsione agli Enti Locali proprietari degli impianti in cui si effettuano operazioni di recupero, trattamento e smaltimento e delle altre dotazioni patrimoniali, conferiti in disponibilità all'affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, di una compensazione per il beneficio che deriva all'intero complesso dei Comuni dell'ATA per i minori investimenti da sostenere. Senza la cessione di beni il gestore dovrebbe infatti sostenere investimenti maggiori per garantire il servizio nell'ATO con evidenti maggiori costi per tutti i Comuni. La norma regionale, fra i criteri di compensazione da considerare, espressamente richiama la relazione "con gli investimenti effettuati".

Le misure compensative dell'art. 2 comma 1 lett. g) n. 1 si distinguono perciò dal c.d. "ristoro ambientale" o "eco-indennizzo" previsto per il "disagio" determinato dalla presenza di un impianto di gestione dei rifiuti; a tale situazione si riferisce invece il punto successivo (il n. 2 dell'art. 2 comma 1, lett. g) della norma regionale.

Le "misure compensative" vanno inoltre ben distinte dall'assunzione, da parte dell'affidatario del servizio, degli oneri di ammortamento residui per gli impianti affidati ovvero, relativamente alle sole discariche, degli accantonamenti per le spese di gestione *post-mortem*. L'entità e le



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

modalità con le quali viene assicurato il ristoro di tali voci sono definite nel contratto di affidamento del servizio da parte dell'ATA.

1.4. Criteri

Le "misure compensative" dell'art. 2 comma 1, lett. g) n. 1, sono da rapportare ai benefici che derivano all'intero complesso dei Comuni dell'ATA per i minori investimenti da sostenere. Per la determinazione delle "misure compensative" per ogni singolo impianto l'ATA dovrà perciò tener conto:

- 1) del valore patrimoniale del bene affidato in comodato;
- 2) della svalutazione nel tempo del valore dell'impianto;
- 3) degli investimenti effettuati per la realizzazione dell'impianto o per l'acquisto della dotazione patrimoniale da parte dell'Ente Locale, al netto di ogni contributo comunitario, statale, regionale o provinciale a qualsiasi titolo ottenuto.

Per le discariche si deve tener conto delle volumetrie da "utilizzare" e del valore dell'investimento ad esse afferenti ricomprendendovi anche, in quota parte, le spese generali di investimento degli impianti di servizio connessi (es. l'impianto di depurazione, la pesa, le aree comuni ecc.).

1.5. Modalità di corresponsione delle misure compensative

La "misura compensativa" è una voce di costo delle spese generali di gestione del servizio integrato dei rifiuti urbani per cui il criterio al quale dovrà attenersi l'ATA è quella del maggior contenimento possibile.

L'ATA dovrà prevedere, oltre all'entità, i tempi e le modalità di corresponsione della "misura compensativa".

2) MISURE COMPENSATIVE – art. 2 comma 1 lett. g) n. 2 – prima proposizione

Premessa:

La "causa" delle misure compensative dell'art. 2 comma 1, lett. g) n. 2 – prima proposizione è l'impatto ambientale determinato dalla presenza di un impianto di recupero, trattamento e smaltimento.

E' una misura di compensazione per il c.d. "disagio" derivante dall'impatto sui diversi fattori di cui all'articolo 5, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 152/2006.

2.1 I soggetti beneficiari delle misure compensative

Beneficiari sono solo i Comuni interessati dall'impatto ambientale dell'impianto, anche se appartenenti ad altra ATA della Regione Marche.

Le indennità di compensazione ambientale vanno a beneficio dell'*area di influenza dell'impianto*, definita convenzionalmente come l'area compresa in un raggio di 2 km dal perimetro dell'impianto e a condizione che la sussistenza di un impatto ambientale sia stato riconosciuto nel relativo procedimento di V.I.A.

La determinazione delle percentuali di riparto, nei *range's* di seguito definiti, è stabilita da ogni ATA per ciascuna tipologia di impianto così come segue:

[Handwritten signature]



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- 1) una quota compresa fra il 75% e l'85% a favore del Comune sede dell'impianto;
- 2) la restante quota (fra il 15% ed il 25%) tra tutti i Comuni interessati dall'impatto ambientale ed il cui confine territoriale rientri, anche in parte, entro 2 km dal limite esterno dell'impianto.

La ripartizione di tale quota è effettuata:

- a) per una percentuale fra il 40% ed il 60% in proporzione alla superficie territoriale di ogni Comune compresa nei 2 km dal perimetro esterno dell'impianto;
- b) per la restante percentuale in proporzione alla popolazione di ogni Comune che alla data dell'ultimo censimento risultava anagraficamente residente entro i 2 km. dal perimetro esterno dell'impianto.

Nel caso di ampliamento del perimetro dell'impianto il contributo compensativo va adeguato alla nuova situazione.

2.2. I beni oggetto delle misure compensative

La L.R. 24/2009 prevede misure compensative solo per gli impianti di recupero e smaltimento di rifiuti urbani e assimilati.

Le misure di compensazione si applicano quindi solo per gli impianti previsti dal Piano Provinciale ovvero, da quando approvato, dal Piano Straordinario d'Ambito di cui all'art. 6 della L.R. 18/2011 e, successivamente, dal Piano d'Ambito "ordinario".

2.3 Finalità della norma

La misura compensativa della prima proposizione dell'art. 2 comma 1 lett. g) n. 2 è finalizzata a ristorare il "disagio" derivante dall'impatto ambientale per la presenza di un impianto di gestione dei rifiuti. Tale misura si differenzia da quella del n. 1 della medesima disposizione sia perché non è relazionata agli investimenti sia perché riguarda solo gli impianti e non anche le "altre dotazioni patrimoniali".

2.4 Criteri

L'entità delle misure compensative deve essere determinato dall'Assemblea Territoriale d'Ambito per ogni singolo impianto, assunto come parametro base la discarica, così come segue:

1.	discarica	1
2.	termovalorizzatore	1
3.	impianto di trattamento RU indifferenziato (biostabilizzazione-TMB, bioessicazione ecc.)	0,50
4.	trattamento FORSU e/o compostaggio	0,50
5.	trattamento frazione "secca" da RD	0,10
6.	Centro di trasferimento intercomunale	0,01

La "misura compensativa" è una voce di costo delle spese generali di gestione del servizio integrato dei rifiuti urbani per cui il criterio al quale dovrà attenersi l'ATA è quella del maggior contenimento possibile.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

2.5. Modalità di corresponsione delle misure compensative

Fino alla determinazione delle nuove misure compensative da parte dell'ATA continuano ad applicarsi quelle, comunque denominate, per l'impatto ambientale (c.d. "eco-indennizzo") derivante dalla presenza di un impianto di trattamento o smaltimento rifiuti, previste dal Piano Provinciale Gestione Rifiuti e, per le discariche quelle previste nei Piani Finanziari di cui al D.Lgs. 36/2003 approvati dall'Ente competente.

La "misura compensativa" va corrisposta, su base annuale nell'entità, nei tempi e con le modalità definite dall'ATA, ai Comuni della Regione Marche beneficiari, anche se di un ATO diverso da quello di ubicazione dell'impianto.

3) MISURE COMPENSATIVE – art. 2 comma 1 lett. g) n. 2 – seconda proposizione

Premessa:

La misura compensativa in oggetto è dovuta per l'impatto derivante dall'attraversamento di aree urbane da parte dei mezzi per il trasporto di rifiuti urbani e assimilati e dei rifiuti derivati dal loro trattamento negli impianti pubblici previsti dal Piano provinciale (o, quando approvato, dal Piano Straordinario d'Ambito di cui all'art. 6 della L.R. 18/2011 e, successivamente, dai Piani d'Ambito "ordinari") e destinati alla discarica o alla termovalorizzazione.

3.1 I soggetti beneficiari delle misure compensative

I beneficiari sono i Comuni sedi degli impianti e quelli il cui Centro abitato, come definito dal Codice della Strada, si trova nel raggio di 1 km. dal perimetro dell'impianto ed è attraversato da mezzi di altri Comuni adibiti al trasporto dei rifiuti per conferirli ai seguenti impianti:

- Discarica
- Termovalorizzatore
- Impianto di trattamento RU indifferenziato (biostabilizzazione, bioessicazione, TMB ecc.)
- Trattamento frazione "secca" da RD
- Trattamento FORSU e/o compostaggio
- Centro di trasferimento a servizio di più Comuni

3.2. Finalità

La *ratio* della norma è quella di compensare il disagio dal passaggio dei mezzi adibiti al trasporto di rifiuti. Se non si ponessero criteri territoriali di "prossimità" all'impianto di destinazione, la disposizione sarebbe vanificata dal fatto che ogni Comune diverrebbe da un lato beneficiario della misura compensativa ma dall'altro soggetto passivo per finanziarla. E' perciò ragionevole limitare il beneficio ad un territorio circoscritto. Tale è quello più prossimo agli impianti, ove cioè il traffico veicolare, proveniente dai diversi Comuni finisce per concentrarsi. Il criterio assunto è perciò quello "di prossimità", convenzionalmente definito quello nel raggio di 1 km. dal perimetro esterno dell'impianto.

3.3. Criteri



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

La misura della compensazione, per ogni tonnellata di rifiuto conferita, è stabilita dall'ATA e non può essere inferiore al 0,1% né superiore al 3% rispetto a quella base prevista quale compensazione ambientale per la presenza dell'impianto al quale sono destinati i rifiuti (vedi, infra, Par. 2.4).

Al Comune sede dell'impianto spetta una quota che non può essere inferiore al 75% né superiore all' 85% della misura complessiva di compensazione come sopra determinata.

La restante quota (fra il 15% ed il 25%) è ripartita tra tutti i Comuni beneficiari (vedi par. 3.1).

La ripartizione di tale quota residuale è effettuata:

- 1) per una percentuale fra il 40% ed il 60% in proporzione alla superficie territoriale di ogni Comune compresa entro 1 km dal perimetro esterno dell'impianto;
- 2) per la restante percentuale in proporzione alla popolazione di ogni Comune che alla data dell'ultimo censimento risultava anagraficamente residente entro 1 km. dal perimetro esterno dell'impianto.

Nel caso di ampliamenti del perimetro dell'impianto il contributo compensativo va adeguato alla nuova situazione.

La "misura compensativa" è una voce di costo delle spese generali di gestione del servizio integrato dei rifiuti urbani per cui il criterio al quale dovrà attenersi l'ATA è quella del maggior contenimento possibile.

3.4. Modalità di corresponsione delle misure compensative

Fino alla determinazione delle nuove misure compensative da parte dell'ATA continuano ad applicarsi quelle eventualmente previste dal Piano Provinciale Gestione Rifiuti per l'impatto derivante dall'attraversamento di aree urbane da parte di mezzi di trasporto dei rifiuti urbani.

La "misura compensativa" va corrisposta, su base annuale nell'entità, nei tempi e con le modalità definite dall'ATA, ai Comuni della Regione Marche beneficiari, anche se di un ATO diverso da quello di ubicazione dell'impianto.

Y
a